

PARERE MOTIVATO n.1 del 25 gennaio 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo "Monte Tomelon". Comune di Tregnago (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnicoamministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



 La Commissione VAS si è riunita in data 25 Gennaio 2017 come da nota di convocazione in data 23 Gennaio 2017 prot. n.25976;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria Zorzi Claudio, Zorzi Michele e Sabaini Adolfo con nota acquisita al protocollo regionale al n. 369787 del 30.09.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo "Monte Tomelon" nel Comune di Tregnago;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

• Parere n.2694 del 2.12.16 assunto al prot. reg. n.472321 del 2.12.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Prima di illustrare i risultati della disamina della documentazione si ritiene opportuno segnalare quanto segue:

- si chiede di integrare nel capitolo 2 della relazione documentale la scrivente Autorità tra quelle competenti in materia ambientale;
- in riferimento al paragrafo 5, che tratta della coerenza esterna del PUA con la pianificazione sovraordinata, si ritiene opportuno comunicare la necessità di integrare il quadro pianificatorio presentato con i seguenti atti:
 - Piano stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico (P.A.I.) che è consultabile nelle successive varianti alla pagina:
 - http://www.bacino-adige.it/sito/index.php/la-pianificazione/piano-stralcio-per-la-tutela-del-rischio-kfrogeologico-delbacino-del-fiume-adige-regione-del-veneto
 - 2. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, e Primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque, elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Entrambi gli strumenti pianificatori sono stati approvati, rispettivamente con le Delibere n.1 e n. 2 del 3 marzo 2016, congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico. La documentazione relativa ai due Piani è consultabile al sito: http://www.alpiorientali.it.

Entrando, infine, nel merito degli esiti della disamina della documentazione, si segnala, per i profili di stretta competenza, che non sono state rilevate incidenze ne eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA indicato in oggetto.

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il progetto in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.



• Parere n. 115034 del 5.12.16 assunto al prot. reg. al n.475944 del 5.12.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

In relazione alla Vostra nota protocollo N.445794 del 15 novembre 2016 sulla verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Monte Tomelon" in Comune di Tregnago (VR), esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

 Parere n.31016 del 28.12.16 assunto al prot. reg. al n.1223 del 2.01.17 della Soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:

Con riferimento alla procedura sopra indicata, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità V.A.S., vista la documentazione di riferimento allegata, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Riscontrato che l'intervento in questione tientra in attività di tipo urbanistico riferibile ad iniziativa edilizia ordinaria, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica.

Si richiama, in ogni caso, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 42/2004, qualora si rinvengano beni archeologici in corso d'opera e la necessirà di sottoporre le opere di urbanizzazione, se presenti, alla procedura di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora comportino nuove edificazioni e/o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 199/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 25 gennaio 2017, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo "Monte Tomelon" nel Comune di Tregnago, non debba essere sottoposto à procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;


VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

il Piano Urbanistico Attuativo "Monte Tomelon" nel Comune di Tregnago in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

• devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal



RAP:

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati,
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
 - 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (Bombina variegata, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Hystrix cristata) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
 - 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 - di implegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
 - di verificare e documentare, per il tramite del comune di Tregnago, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente della Commissione Regionale VAS (Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)

Dott. Luigi-Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

> II Direttore di UO Commissioni VAS VIncA NUVV Dott. Geol. Corrado Soccorso IOMBO

Il presente parere si compone di 4 pagine